



GRUPPO MICOLOGICO CANTÙ e COMO A.P.S.

c/o C.A.I. via Dante, 18 CANTÙ
c/o C.A.I. via Volta, 58 COMO

www.fungart.it

C.F. 90032770134



Cantù, lunedì 5 settembre 2022, ore 21.00

VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORINARIA DEI SOCI 2022

Assemblea tenuta sia in presenza sia in collegamento Skype.

Soci in presenza n° 26;

Soci in collegamento n° 5;

Soci votanti con delega n° 14.

Il giorno 5 settembre 2022 alle ore 21.00 a Cantù, via Dante, 18, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria del Gruppo Micologico Cantù e Como A.P.S per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Richiesta di adeguamento dello statuto vigente da parte dell'Ufficio RUNTS di Regione Lombardia, Provincia di Como, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente sig. Ghidelli Silvano il quale chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Emanuela Mauceri, che accetta l'incarico.

Il Presidente, constatata la partecipazione di più della metà del totale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il presidente legge la comunicazione ricevuta nei giorni scorsi dall'ufficio RUNTS di Regione Lombardia, Provincia di Como, che rileva non legittima l'esclusione dei minori dal diritto di voto, che devono essere rappresentati al voto in assemblea da chi ne fa le veci, in virtù del principio di parità/uguaglianza fra gli associati sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23228 del 04.10.2017 e della nota Ministeriale n. 1309 del 06.02.2019. Conseguentemente è modificato l'art. 11, punto C del nostro statuto per adeguarlo alla normativa vigente. È inoltre integrato l'art. 9, punto 2, per quanto attiene il limite del 50% per l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Il Presidente quindi legge il testo di Statuto con le modifiche inserite ai fini dell'adeguamento. L'Assemblea, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto senza apportare alcuna modifica e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con la massima tempestività e di conseguenza trasmetta al RUNTS l'integrazione richiesta.

Alle ore 22.45, esaurito l'esame dei punti posti all'O.d.G., il presidente scioglie la seduta.

Il Presidente

Ghidelli Silvano

La Segretaria

Mauceri Emanuela

Tenuto conto che la presente variazione è effettuata ai fini dell'adeguamento alle disposizioni normative si chiede che il presente atto sia registrato in esenzione da imposta di registro come previsto dall'art. 82, comma 3, seconda parte "le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti o modifiche o integrazioni normative" ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 81, comma 5 D.lgs. 117/2017.



GRUPPO MICOLOGICO CANTÙ e COMO A.P.S.

c/o C.A.I. via Dante, 18 CANTÙ
c/o C.A.I. via Volta, 58 COMO

www.fungart.it

C.F. 90032770134

AGENZIA D.L.L.E. ENTRATE DI CANTÙ

Allegato n. 4

all'atto qui Registrato

il 9 SET. 2022

al n. 9683

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1. Il Gruppo Micologico di Cantù e Como, fondato in Cantù il 18 ottobre 2010, costituisce un'associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico e ambientale.
2. Esso aderisce all'Associazione Micologica Bresadola (A.M.B.) e assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA – GRUPPO di CANTÙ e COMO A.P.S.", d'ora in poi "Gruppo". La sede legale del Gruppo è nel Comune di Cantù e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e dei criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario e oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce di gioventù (rapporti con scuole, associazioni giovanili, ecc.).
3. Il Gruppo assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale (A.P.S.) che è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 – FINALITÀ'

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono indicate all'Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h, i del D. Lgs. 117/2017. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria a esse strumentali:

- a) Promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) Promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) Promuovere, sul piano locale e nazionale, la razionalizzazione e l'ammodernamento delle normative riguardanti la raccolta e lo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla ricerca scientifica;
 - d) Raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e la diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
 - e) Collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
 - f) Promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
 - g) Promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
 - h) Organizzare Corsi di formazione per il riconoscimento dei funghi;
 - i) Disporre Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
 - j) Coordinare escursioni in ambienti del bosco, a scopo didattico – formativo, riservato ai soci.
- 2) Il Gruppo può costituire proprie Delegazioni o Sedi decentrate.
- 3) Il Gruppo può svolgere attività diverse da quelle d'interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse.
- 4) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

- 1. Il Gruppo non ha scopi di lucro.
- 2. Esso persegue le finalità indicate all'art. 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
- 3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

- 1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
- 2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
 - a) Quote associative;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - d) Donazioni e lasciti;
 - e) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale dirette agli associati;
 - f) Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 – UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE.

1. Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO, DOVERI E RAPPORTI CON LA SEDE CENTRALE

- 1) Un Gruppo può essere costituito con un numero minimo di Soci stabilito dal Regolamento attuativo dello Statuto. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale autorizzare la costituzione di più di un Gruppo nello stesso Comune. I Gruppi hanno autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e disciplinare, un proprio patrimonio e bilancio, e potestà d'iniziativa.
- 2) Il presente Statuto deve essere compatibile con lo Statuto Nazionale e diverrà esecutivo dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 3) I Gruppi, allo scopo di salvaguardare l'unicità della Associazione:
 - a) Rispettano il presente Statuto, con particolare riferimento alle finalità indicate all'art. 3;
 - b) Invia alla Sede centrale gli elenchi nominativi e le quote associative degli iscritti entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) Promuovono l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea nazionale dei Delegati.
- 4) Ogni iniziativa organizzata dal Gruppo è a suo completo carico e sotto la sua responsabilità.
 - a) Il Consiglio Direttivo Nazionale interviene nei confronti del Gruppo qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto.
 - b) Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di richiedere copia dei verbali e delle delibere dei Gruppi, e il consuntivo dell'attività svolta.
 - c) Ai fini del coordinamento dell'attività della Sede Centrale, ogni Gruppo invia al Consiglio Direttivo il programma annuale entro la data stabilita, e la composizione aggiornata degli Organi Sociali.

TITOLO II

LE DELEGAZIONI

Art. 8 – LE DELEGAZIONI

1. Il Gruppo, pur mantenendo la sua unicità e unità, può costituire proprie Delegazioni sue quali emanazione ed espressione organizzativa autonoma e allargata al territorio, eventualmente disciplinate con norme interne non in contrasto con lo Statuto del Gruppo.
2. Le Delegazioni sono costituite di norma nell'ambito dei Comuni di Cantù e Como. Possono essere costituite anche in altri Comuni se in questi non preesiste un Gruppo A.M.B.
3. La costituzione di una Delegazione deve essere preventivamente autorizzata, previa motivata richiesta, dal Consiglio Direttivo, che potrà anche deliberarne lo scioglimento.
4. La nomina e la revoca di una Delegazione non costituiscono modifica dello Statuto.
5. Le delegazioni hanno una propria organizzazione e autonomia d'iniziativa nell'ambito dello Statuto e dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nominano tra gli aderenti un coordinatore che assume tutte le responsabilità della delegazione e risponde al Consiglio Direttivo del Gruppo. Le attività e manifestazioni organizzate, comprensive dell'aspetto economico, devono essere preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.
6. L'aspetto economico e patrimoniale deve essere gestito dalle delegazioni seguendo scrupolosamente le procedure e/o le istruzioni stabilite dal Consiglio Direttivo e comunque in conformità alla normativa vigente e con le norme previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In particolare, le registrazioni contabili vanno tenute ordinatamente e trasmesse al Tesoriere del gruppo nei termini previsti dalle istruzioni emanate dal Consiglio Direttivo.

7. IL coordinatore della Delegazione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo del Gruppo ed esprimere parere consultivo.

TITOLO III

I SOCI

Art. 9 – ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è aperta a tutti. Può far parte del Gruppo qualunque persona fisica che condivida le finalità dello Statuto e intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse;
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle associazioni di promozione sociale associate. In tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto;
3. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda e iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione (art. 23 Codice Terzo Settore - CTS);
5. Il Consiglio Direttivo trasmette alla sede nazionale dell'A.M.B. nomi e dati dei soci con le relative quote d'iscrizione.

Art. 10 - I SOCI

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale riservata all'A.M.B. e del contributo associativo riservato al Gruppo. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso;
2. La quota associativa A.M.B. e il contributo riservato al Gruppo sono intrasmissibili, anche nel caso di morte del socio, e non sono rivalutabili;
3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo.

Art. 11- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Il Socio ha diritto:
 - a) Di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate, direttamente o per delega;
 - b) Di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale "Rivista di Micologia" e tutte le altre pubblicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, sia in forma cartacea sia elettronica;
 - c) Di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Il minore, per esercitare il diritto di voto, deve essere rappresentato da chi ne fa le veci, in virtù del principio di parità/uguaglianza fra gli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum;
 - d) Di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo di appartenenza e dell'Associazione nazionale purché maggiorenne;

- e) Di esaminare i libri sociali con i modi che saranno definiti dal Regolamento di attuazione dello Statuto. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Socio ha il dovere:
- a) Di versare regolarmente la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, per contribuire alle spese ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tale quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - b) Di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa.
3. I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 12– DISCIPLINA UNIFORME DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La disciplina uniforme del rapporto associativo è garantita da:

- a) libertà d'iscrizione (art. 8)
- b) parità di diritti e doveri (art. 10)
- c) esercizio del voto attivo e passivo (art. 10).

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a) per recesso del socio medesimo;
 - b) per mancato pagamento della quota sociale;
 - c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e solo per gravi motivi (a mero titolo di esempio: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno e delle delibere degli organi sociali, morosità nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo, comportamento che arreca danno morale o materiale al Gruppo o ai soci ecc.);
 - d) qualora il comportamento del Socio si configuri come danno al prestigio e all'immagine dell'Associazione nazionale, la proposta di espulsione spetta al Consiglio direttivo nazionale, che la sottopone alla ratifica dell'Assemblea del Gruppo.
2. I provvedimenti di cui alla lettera c) e d) devono essere motivati e assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare le proprie controdeduzioni entro un termine congruo fissato, secondo competenza, dal Consiglio Direttivo del Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Contro la proposta di espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Sia la notifica della proposta che il ricorso devono essere effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente del gruppo.
4. In caso di espulsione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 24 del Codice civile.
5. I soci comunque cessati non potranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale o a qualsiasi forma di liquidazione per l'attività prestata.

Art. 14 – RIABILITAZIONE

L'ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo, di Gruppo o nazionale, che ha proposto l'espulsione e che

deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci del Gruppo.

Art. 15 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E LAVORATORI

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
4. Ai fini del C.T.S. non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. I volontari/collaboratori sono assicurati dall'Associazione per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IV ORGANI DEL GRUPPO

Art. 16- ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente se nominato;
 - d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 30 del C.T.S.;
 - e) il Consiglio Riunito.

Gli organi sociali hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati. altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato.

Art. 17– L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Gruppo ed è composta da tutti gli associati che hanno diritto a esprimere un voto.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
L'Assemblea straordinaria è valida quando siano raggiunti i quorum stabiliti dall'articolo 21 del Codice civile. Se prevista, anche per l'Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare alle maggioranze previste per la prima convocazione (50% + 1).
3. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La stessa nomina il Segretario dell'Assemblea.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta che non può essere conferita a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre (3) associati.

6. L'Assemblea **ordinaria** dei Soci:
- a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b) Elege i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) Elege i propri Delegati all'Assemblea nazionale A.M.B.;
 - d) Approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Delibera in via definitiva sull'esclusione degli associati;
 - g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
 - h) Fissa il contributo da riservare al Gruppo in aggiunta alla quota sociale nazionale A.M.B.;
 - i) Determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
 - j) Delibera su tutto quanto viene a essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea **straordinaria** ha il compito di:
- a) Deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
 - b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione e la fusione del Gruppo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

8. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.
9. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
10. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Gruppo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio. La convocazione può avvenire a mezzo comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, e-mail, spedita/divulgata, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso presso la sede del Gruppo.
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci, se ritenuta necessaria o quando le esigenze del Gruppo lo richiedano.
11. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
12. È possibile prevedere il voto per **corrispondenza** o in **via elettronica** a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

Art. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Gruppo.
- 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3. Il Consiglio Direttivo formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
- 4. Essi svolgono la loro attività gratuitamente, restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
- 5. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
- 6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente tramite lettera o altro mezzo elettronico almeno otto (8) giorni prima della riunione,

contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno due (2) giorni.

7. Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
8. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a. Predispone le relazioni e il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo;
 - b. Propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - c. Provvede alla straordinaria amministrazione;
 - d. Predispone le liste elettorali;
 - e. Nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
 - f. Conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico Nazionale;
 - g. Nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso;
 - h. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - i. Adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - j. Accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
 - k. Delibera in merito all'esclusione di soci;
 - l. Propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m. Elege al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
 - n. Nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - o. Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza per motivi di necessità o di urgenza;
 - p. Assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalla disponibilità previste dal bilancio;
 - q. Può provvedere a istituire gruppi di lavoro e all'apertura di Delegazioni del Gruppo o di sedi secondarie, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - r. Propone all'Assemblea per l'approvazione, le norme che regoleranno la vita del Gruppo e le loro eventuali modifiche mediante la stesura di un regolamento specifico integrativo del suindicato Statuto reso operativo soltanto dopo la sua approvazione.
- 9) In caso di dimissione o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
- 10) In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade e il Presidente o consigliere più anziano tra i non dimissionari provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni.
- 11) Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
- 12) Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
- 13) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali commissioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 14) Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizioni che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

- 15) Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
- 16) Il Segretario: il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.
- 17) In caso di sua assenza o di prolungato impedimento è sostituito da un Vice Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.
- 18) Il Tesoriere: il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, esegue i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo e il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto. Egli cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale del Gruppo nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere: può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - c) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - d) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - e) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - f) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - g) In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza anche del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano di sodalizio;
 - h) Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20– IL CONSIGLIO RIUNITO

Come dal punto 3. dell'art. 3. in caso il Gruppo abbia costituito proprie Delegazioni o sedi decentrate, almeno una volta l'anno si riunisce il Consiglio riunito. Esso è composto dai membri del Consiglio Direttivo più il Coordinatore, il Segretario e il tesoriere di ogni Delegazione.

- a) Ne assume la presidenza il Presidente del Gruppo e in sua assenza il vicepresidente, lo stesso dicasi per il Segretario che ne assume la segreteria del Consiglio e in sua assenza il vicesegretario.
- b) Il Consiglio Riunito è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri aventi diritto.
- c) Il Consiglio coordina e delibera sulle attività che si svolgono durante l'anno, in particolare determina le date e i temi di quanto sarà svolto nel territorio.
- d) Tale organo serve per far sì che il Gruppo accolga tutte le problematiche che possono insorgere nella gestione della Delegazione al fine di attuare tutte le soluzioni possibili.

- e) Il Consiglio Riunito è convocato almeno una volta l'anno con comunicazione anche verbale del Segretario su disposizione del Presidente, con la comunicazione dell'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri o di un Coordinatore di una Delegazione. Tali convocazioni dovranno essere fatte con almeno dieci giorni di preavviso o, in caso di provata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Riunito anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore.

Art. 21 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) Il registro dei volontari.

I suddetti libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo, firmati dal Presidente e dal segretario, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

TITOLO V

- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 22 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI

1. A carico del Soci, salvo quanto previsto all'art. 13, possono essere presi dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale i seguenti provvedimenti:
 - a. Censura;
 - b. Sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
 - c. Espulsione.
2. Tali provvedimenti devono essere motivati e assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente e/o per iscritto le proprie controdeduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio Direttivo di Gruppo o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Contro detti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO VI

– DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo (o Rendiconto di cassa) e la relazioni sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle diversità diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Lo stesso dovrà essere depositato al RUNTS entro il 30 di giugno.

Art. 24 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o d'incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 25 - NORME ELETTORALI

1. Il Consiglio Direttivo, i Delegati del Gruppo e l'Organo di controllo (se presente) sono eletti dall'Assemblea dei Soci in conformità a un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal

Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno **30** giorni prima della data dell'Assemblea.

2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
3. A parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno **90** giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 26 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza assoluta degli iscritti e con i voti dei 2/3 dei soci presenti.
2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.
3. L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative è demandato all'Assemblea straordinaria.

Art. 27– REGOLAMENTO

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e la sua esecuzione.

Art. 28 - SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

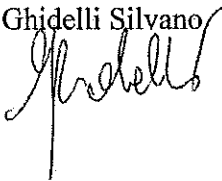
1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da un'Assemblea straordinaria dei Soci convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento della Delegazione, tutti i beni ricevuti in uso dalla Sede Centrale devono essere riconsegnati alla stessa.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea.

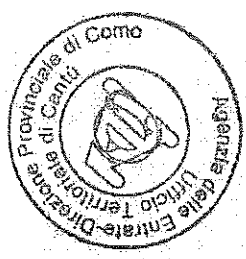
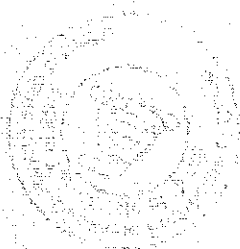
Art. 29 - NORME FINALI

1. Il presente Statuto, approvato all'unanimità il **5 settembre 2022**, entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.
3. Il Gruppo accetta e fa proprio lo Statuto dell'AMB, di cui fa parte, e impegna i propri Soci a rispettarlo e a perseguirne le finalità.

Gruppo Micologico Cantù e Como A.P.S.

Il Presidente

Ghidelli Silvano




- 9 SET. 2022

REGISTRATO A CANTU' II
al n° 968 serie 3
con esatte € ESENTE

IL FUNZIONARIO
Lucia Santorelli

(*) Firma su atto di consegna prot. n. 10081 del 18/01/2022
del Direttore provinciale Claudio Notti